

Approvato il 21 Dicembre 2016 dal Consiglio Regionale.

Ratificato dall'Assemblea Regionale del 14 Gennaio 2017

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'AVIS è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946. Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.

2. A livello di Provincia Autonoma di Trento l'Avis del Trentino equiparata Regionale (di seguito chiamata semplicemente Regionale) ha rinnovato l'adesione all'Avis Nazionale il 20 marzo 2005 ed attualmente, ha sede in Trento, in via Sighele 7.

ART. 2

SOCI

1. L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di base, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale.

2. Un socio persona fisica deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale o di base.

3. Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale o di base, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale o di base

4. Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base interessata accoglie l'istanza di adesione del socio.

5. Le Avis Comunali o di base devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per il tramite delle rispettive Avis equiparate Provinciali (di seguito chiamate semplicemente Provinciale), nonché Regionali, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...). Le stesse Avis Comunali o di base hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

6. L'Avis Comunale, socio persona giuridica, aderisce all'Avis Provinciale o direttamente all'Avis Regionale.

7. L'Avis Provinciale può sciogliersi trasferendo l'adesione delle Avis Comunali ad essa afferenti all'Avis Regionale.

8. Il trasferimento dell'adesione decorre dalla data di accoglimento dell'istanza da parte dell'Avis Regionale

9. Un'Avis sovraordinata può richiedere ad un'Avis Comunale o di base del proprio territorio, formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente, di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

10. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

ART. 3

DOVERI DEI SOCI

1. I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.
2. Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.
3. Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, formalizzata nel Codice Etico, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di promozione finalizzata alla crescita associativa. La collaborazione del socio alle attività associative si concretizza particolarmente nella partecipazione personale all'Assemblea con l'esercizio pratico del diritto di voto attivo e passivo. Tale obiettivo deve essere perseguito con particolare attenzione in ogni riunione preparatoria d'Assemblea, organo primario di governo, al fine di costruire meccanismi anche diversificati di espressione del voto, tali da favorire la partecipazione democratica di tutti i soci nel rispetto delle regole che garantiscono la segretezza e l'unicità del voto personale. (per esempio consentendo l'apertura dei seggi in orari e spazi dedicati all'espletamento del voto, voto per corrispondenza)
4. La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati da Avis Regionale.
5. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.
6. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
7. Il socio donatore deve:
 - a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
 - b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
 - c) Fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
 - d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
 - e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
 - f) Comunicare alla propria Avis Comunale e di base tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative

ART. 4

LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
2. L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento e conforme a quella nazionale.
4. Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il tramite dell'Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.
5. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale.

ART. 5

BENEMERENZE ASSOCIATIVE

1. La foggia delle benemerienze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

2. Le benemerienze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

3. Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

- a) Dopo il terzo anno di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni; oppure al compimento di 8 donazioni;
- b) Dopo cinque anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni; oppure al compimento di 16 donazioni;
- c) Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione, di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
- d) Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
- e) Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni oppure al compimento di 75 donazioni;
- f) Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni oppure al compimento di 100 donazioni;
- g) Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute, oppure all'effettuazione di almeno 120 donazioni sarà attribuita apposita benemerienza che tenga conto anche degli anni di fedeltà alla Associazione.
- h) Ai fini dell'attribuzione delle benemerienze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazia effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.
- i) Per tutte le benemerienze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per le donne che per gli uomini, più di quattro donazioni all'anno.
- j) Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'Avis sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate; resta inteso che in tal caso il conseguimento di una benemerienza non comporta la consegna delle benemerienze di livello inferiore.
- k) Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerienze come segue:
 - dopo 10 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti all'associazione da 5 anni;
 - dopo 20 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti da 10 anni;
 - dopo 30 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti da 20 anni;
 - dopo 40 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti da 30 anni;
 - alla cessazione della collaborazione per limiti di età o per motivi di salute può essere attribuita apposita benemerienza.

ART. 6

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

1. La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Regionale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dall'Avis Provinciale nonché dalle Avis Comunali direttamente afferenti all'Avis Regionale con un passaggio di coordinamento nelle Pre-Assemblee d'ambito.

Tale documentazione consiste in:

- a) nominativi dei Presidenti, legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
- b) nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
- c) il nominativo del Capo delegazione;
- d) Copia del verbale con relativi allegati dell'Assemblea Provinciale, delle Pre-Assemblee d'ambito e delle Assemblee Comunali direttamente afferenti.

2. Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente eletto in Assemblea Provinciale o nelle Pre-Assemblee d'ambito.
3. Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.
4. I componenti del Consiglio Regionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.
5. La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
6. La partecipazione del socio all'esercizio del diritto all'elettorato passivo, nel rispetto del principio delle pari opportunità, deve essere organizzato in fedeltà a due criteri fondamentali per la governabilità del sistema Avis: la rappresentatività territoriale ed il collegamento costante tra Avis Regionale ed Avis territoriali (base, comunali, provinciali).
7. Allo scopo di realizzare il coordinamento tra le Avis Comunali che mantengono costante riferimento alla medesima organizzazione sanitaria dedicata alla raccolta di sangue ed emocomponenti, s'introducono le Pre-Assemblee d'ambito, da celebrare quantomeno l'anno del rinnovo delle cariche e con modalità analoga a quanto previsto per l'Assemblea Provinciale, alle quali partecipano i delegati persone fisiche e giuridiche d'ambito, con l'esclusiva funzione di predisporre le liste dei candidati con le procedure e le indicazioni di cui agli articoli successivi (art. 9.4. comma 1). L'esito delle stesse si concretizza in apposito verbale che deve pervenire in Avis Regionale 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale. La data di celebrazione dell'Assemblea Regionale deve essere comunicata ad ogni Presidente di Avis Comunale con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 7

COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

1. La costituzione di un'Avis di base potrà coincidere o avere un'identificazione relativa ad una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio o anche aziendale.
2. La costituzione di un'Avis Comunale coincide di norma con il territorio politico-amministrativo del Comune di riferimento, salvo deroga concessa dall'Avis Regionale ad operare su Comuni ove non sia attiva un Avis locale secondo gli ambiti di competenza comunale ridefiniti dal Consiglio di Avis Regionale in relazione alle mutazioni politico-amministrative previste dalla PAT e dall'APSS.
3. Al fine di favorire la crescita della Associazione nelle aree ad alta densità di popolazione è opportuno che vengano costituite più Avis Equiparate Comunali con conseguente ridefinizione degli ambiti di competenza. La specifica di Comunale (Equiparata Comunale) riferita ad un'Avis è da interpretarsi, in questo contesto, come definizione della composizione dell'organo sovrano che nell'Assemblea riunisce soci persone fisiche ed eventualmente i soci persone giuridiche Avis di Base.
4. La misura delle quote associative dovute all'Avis Regionale sono stabilite dall'Assemblea Regionale con riferimento alle donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il versamento delle quote associative, stante la convenzione unica a firma del presidente pro tempore dell'Avis Regionale, sarà trattenuto entro il 31 maggio di ogni anno sui rimborsi spettanti a ciascuna Avis per le donazioni effettuate.

ART. 8

ORGANI

1. Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Regionale.
2. L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.
3. L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto, salvo mozione assembleare votata dai 2/3 dei presenti, ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

ART. 9

NORME ELETTORALI

Le norme relative all'elezione degli organi associativi sono regolate da quanto previsto dalla sezione integrativa "Modalità di voto – Norme Elettorali e Procedure Connesse" del regolamento dell'AVIS Nazionale di seguito riportate ed adattate alla realtà associativa dell'Avis del Trentino, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.4 comma 1 per quanto riguarda la pre-assemblea, e dagli art. 3 comma 3 e 6 commi 6 e 7 per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di rappresentanza.

ART. 9.1

Data e indizione delle elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.

ART. 9.2

Elettorato attivo

1. Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell'art. 4 e del co. 2 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale. - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

ART. 9.3

Elettorato passivo

1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali, delle Avis Provinciali, delle Avis Regionali, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Provinciale, per la Pre-Assemblea d'ambito e per l'Assemblea Regionale e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.

2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis di base, dell'Avis Comunale, dell'Avis Provinciale, dell'Avis Regionale, e/o per un solo organo dell'AVIS Nazionale.

3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell'Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell'Avis Comunale di riferimento.

5. L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

6. Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell'Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali e nelle Assemblee Regionali – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.

7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata.

8. All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

ART. 9.4

Valutazione delle candidature

1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata, nell'Assemblea dell'Avis Comunale, Provinciale, Regionale, nonché nella Pre-Assemblea d'ambito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale. Le candidature alle cariche associative di Avis Regionale proposte dalle Avis Comunali direttamente afferenti pervengono all'Assemblea Regionale a seguito di Pre-Assemblea d'ambito dei delegati, che procedono alle elezioni primarie e, con specifico riferimento alle Pre-Assemblee d'Ambito, il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, investito dell'incarico specifico della rappresentanza territoriale con la qualifica di Portavoce d'ambito, sarà Consigliere di diritto; a seguire una lista di candidati secondo la graduatoria delle preferenze conseguite.

2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto. Al fine di favorire un voto informato ogni lista deve presentare all'Assemblea il proprio programma.

3. Il riferimento territoriale alle strutture sanitarie dedicate alla raccolta di sangue ed emocomponenti, l'attuale distribuzione dell'organizzazione associativa di AVIS nella Provincia autonoma di Trento e la costanza della collaborazione sanitaria diffusa dei donatori confermano l'utilità della definizione degli ambiti territoriali in cui si suddivide la PAT nel numero di 8 (otto), così elencati:

1. Bassa Valsugana - (PRS di Borgo)
2. Alta Valsugana - (PRS di Pergine)
3. Alto Garda e Ledro - (PRS di Arco)
4. Cembra e Rotaliana - (PRS di Mezzolombardo)
5. Rovereto e Val Lagarina - (C.T. di Rovereto)
6. Trento e Valle dei Laghi - (SIT di Trento)
7. Valli del Noce - (PRS di Cles)
8. Valli Rendena e Giudicarie - (PRS di Tione)

salvo diverso accordo fra le pre-Assemblee d'ambito dell'anno precedente quello del rinnovo delle cariche.

Ogni Avis Comunale può proporre un numero di candidati fino ad 1/4 dei componenti l'organo da eleggere.

I delegati all'Assemblea Regionale di ogni Avis Comunale, convocati in Pre-Assemblea d'ambito dal Presidente dell'Avis Comunale più numerosa in sede di prima applicazione della presente disposizione e, successivamente, da un socio eletto dall'Assemblea stessa nei termini utili alla produzione del verbale previsto al precedente c.7 dell'Art.6, procedono alle elezioni primarie d'ambito.

4. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

ART. 9.5

Competenze della Commissione Verifica Poteri nella fase antecedente allo svolgimento della seduta assembleare

1. A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Regionale degli Associati, dal c. 5 dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.
3. È cura del Presidente dell'Avis competente convocare, entro il termine di 15 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.
4. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis subordinata deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.
5. La Segreteria locale interessata provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.
6. È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.
7. La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell'Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente all'apertura dei lavori assembleari.
8. In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi saranno temporaneamente sospesi dalle operazioni di voto in attesa della pronuncia dell'assemblea.
9. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere dalla Commissione stessa segnalati alla Presidenza dell'Assemblea competente di norma in apertura di seduta comunque prima delle operazioni di voto, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.
10. L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.

ART. 9.6

Norme applicative sulla composizione degli organi sociali

1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie.
2. L'Assemblea regionale ordinaria, al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Regionale, l'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali suddivide la provincia di riferimento in ambiti territoriali, come indicato c.3 dell'art. 9.4 ed elenca le Avis Comunali comprese in ciascun ambito. Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale ratificando l'avvenuta elezione degli otto Consiglieri di diritto individuati ai sensi dell'art. 9.4 comma 1.
3. Nella stessa Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quella elettiva l'Avis Regionale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Regionale, che potrà deliberare di procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito territoriale di provenienza del candidato stesso. In alternativa, si potrà prevedere l'applicazione del metodo d'Hondt.

In ogni caso la composizione dell'intero Consiglio Direttivo, degli Organi di controllo e di giurisdizione interna, deve tendere al rispetto del principio della pari opportunità a tal fine si indica come buona pratica la composizione mista delle liste.

4. In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l'Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo.

5. Qualora l'assegnazione dei seggi del Consiglio dell'Avis Regionale, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, venga effettuata con il metodo d'Hondt, si procede dividendo il numero dei soci dell'Avis Provinciale e di ogni raggruppamento d'ambito di Avis Comunali per 1, 2 ,3 ,4, ecc., in base all'ordine decrescente dei quozienti così ottenuti ed al numero di preferenze in ciascun ambito, si formerà una graduatoria di tutti i candidati, di cui i primi saranno i consiglieri eletti, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale, i successivi costituiranno la graduatoria dei candidati non eletti.

6. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

7. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale o si dimetta verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Se vi è rinuncia o dimissioni di un Consigliere Portavoce d'Ambito subentrerà il successivo nella lista formata nelle Pre-Assemblee d'ambito. Qualora chi subentra risulti già consigliere eletto, fermo restando il subentro nella funzione di consigliere portavoce d'ambito, sarà sostituito secondo la procedura indicata dal presente comma.

ART. 9.7

Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese

1. In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell'art. 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.

2. Ove lo statuto dell'AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.

3. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

4. In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.

5. Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:

- a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
- b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
- c) ai delegati che rappresentino 200 (duecento) soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
- d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
- e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 5 – di altri associati Persone Giuridiche.

6. Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

7. Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.

ART. 9.8

Il Comitato Elettorale

1. L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese - determinandone di volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell'art. 9.3 del presente Regolamento.

2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 9.5;
- b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche e dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
- c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
- d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
- e) affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
- f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
- g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
- h) procede allo spoglio delle schede;
- i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

5. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale.

6. Il Presidente del Comitato Elettorale, deposita il verbale e tutte le schede vidimate in plico sigillato nella sede di Avis Regionale a fronte di una ricevuta da parte del Presidente in carica, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. Le schede saranno conservate per la durata del mandato.

ART. 9.9

Votazioni

1. Fatta eccezione per quanto già disciplinato, i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del successivo art. 10 – nei tempi statuari previsti.

2. L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:

- a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo; a tal fine e nel caso che si debba procedere allo spoglio manuale dei voti, verranno consegnate ad ogni delegato e ad ogni rappresentante legale tante schede di ugual formato, recanti la scritta "valore 100, valore 10, valore 1", quante ne merita la delega di cui ciascuno è portatore.
- b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;

- c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
- d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.

3. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.

ART. 9.10

Ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 27. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

ART. 10

L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

1. La sede dell'Assemblea Regionale degli associati è stabilita dal Consiglio Regionale.
2. La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Regionale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale per il tramite dell'Avis Provinciale o ad personam per le Avis Comunali direttamente afferenti. La regolarità della avvenuta convocazione sarà dichiarata dal Presidente in apertura di seduta con rendiconto degli invii effettuati. Eventuali criticità e disguidi non prevedibili possono trovare soluzione immediata con specifica menzione a verbale o delibera assembleare.
3. Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'Avis Regionale, oppure presso l'Avis Provinciale di riferimento.
4. La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.
5. In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

ART. 11

CONSIGLIO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1. I seggi in Consiglio Regionale vengono assegnati all'Avis Provinciale e alle Avis Comunali direttamente afferenti con le modalità previste all'art. 9.6 commi 2 e 3 del presente regolamento.
2. Il Consiglio Regionale per la realizzazione del proprio programma può strutturarsi in aree dipartimentali definite con apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.
3. Il Consiglio Regionale nella prima seduta utile:
 - a) puntualizza e conferisce eventuale delega scritta all'Avis Provinciale o alle Avis Comunali per l'attività di chiamata dei donatori di sangue ed eventualmente per l'attività di raccolta in ottemperanza alla convenzione unica stipulata con la Provincia Autonoma di Trento;
 - b) rinnova, conferisce, ritira la delega alle Avis Comunali ad operare su comuni limitrofi in osservanza del principio di libertà di costituzione di nuove Avis di base e comunali con riferimento al territorio dei comuni amministrativi.

4. Il consiglio Regionale nomina e accredita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli Addetti all'accoglienza per ogni unità di raccolta scegliendo tra le designazioni presentate dalle Avis Comunali afferenti a ciascuna unità di raccolta, nonché un proprio Responsabile della eventuale gestione partecipata delle strutture sanitarie di prelievo.

5. La Consulta dei Presidenti, in analogia a quanto previsto dallo statuto nazionale, costituisce soggetto di confronto e di consulenza costante con il Consiglio Direttivo di Avis Regionale. Ne deriva che le riunioni congiunte devono prevedere momenti ricorrenti di programmazione comune e di verifica puntuale sulla realizzazione di quanto programmato.

A livello d'ambito, tra le Avis afferenti, si rende opportuno sperimentare occasioni ricorrenti di confronto, di valutazione e di proposta, che, coordinate dal Portavoce d'ambito, diventeranno prassi sotto il nome di "Conferenze d'ambito" dopo una sperimentazione biennale.

ART.12

COMITATO ESECUTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1. Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

2. Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede regionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 15.

ART.13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1. Il Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

2. Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

3. Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

4. Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

5. Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Regionale ed al Comitato Esecutivo Regionale.

6. I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Regionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

7. Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

ART. 14

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1. Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.
2. Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.
3. Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.
4. Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
5. Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
6. Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
7. La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'AVIS Nazionale.
8. L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
9. L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.
10. In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12.
11. Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.
12. Le sanzioni sono costituite dalla:
 - a) censura scritta;
 - b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa;
 - c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.
13. Il Segretario Regionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione alle Avis territoriali competenti.
14. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare.
15. Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.
16. Il Presidente del Collegio deve convocare i Probiviri ogni anno entro il 31 marzo per redigere la relazione sull'attività svolta, tale relazione sarà presentata all'Assemblea regionale.

ART.15

NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

1. L'Avis Regionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
2. Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.
3. I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.
4. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

ART. 16

CARICHE

1. L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.
2. Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.
3. La carica di membro esecutivo regionale, per conflitto d'interesse, risulta incompatibile con la carica di membro esecutivo di Avis Provinciale e di Avis Comunale direttamente afferente. Ad elezione avvenuta il socio deve, entro un mese, esercitare il diritto d'opzione.
4. La carica di Consigliere nelle Avis di secondo livello, pur nel rispetto della provenienza e rappresentanza territoriale, deve espletarsi svincolata dal mandato, interpretando l'interesse dell'Avis sovraordinata come prevalente e quindi anche la rappresentanza territoriale deve realizzarsi come specifico incarico del Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 17

ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA NEI PUNTI DI PRELIEVO

1. Gli addetti all'accoglienza nei punti di prelievo, a seguito di conseguita formazione allo scopo destinata, collaborano alla vigilanza sul rispetto, l'applicazione e la realizzazione della convenzione stipulata dall'Avis Regionale con la Provincia Autonoma di Trento.

In particolare:

- verificano l'esito dell'organizzazione e della gestione delle chiamate,
- facilitano gli accessi dei donatori alle sedute di raccolta in funzione del programma concordato,
- facilitano l'approccio amichevole e fraterno alla donazione ricreando negli ambienti dedicati il clima di familiarità e di sicurezza,
- dispensano informazioni previste e concordate
- incoraggiano l'atteggiamento di massima sincerità nell'approccio con il questionario anamnestico al fine di rendere la donazione un presidio terapeutico sicuro per donatore e ricevente,
- indirizzano eventuali dichiarazioni su incidenti di raccolta utili all'attivazione dell'assicurazione,
- collaborano attivamente all'intervallo d'osservazione post donazione e al buon funzionamento del ristoro,
- compilano rapporti d'andamento.

2. Gli addetti all'accoglienza nei punti di prelievo in conferenza almeno semestrale, coordinati dal Direttore sanitario regionale, o comunque dal Responsabile della gestione partecipata di cui al comma 4 dell'Art 11, predispongono una relazione sull'attività svolta evidenziando eventuali problematiche rilevate all'interno delle Strutture Sanitarie dedicate alla raccolta. Tale relazione, presentata al primo Consiglio Regionale utile, costituisce l'attestazione associativa sulla regolarità circa l'applicazione

nell'intera rete delle strutture operative del Servizio Trasfusionale Multizonale di Trento della convenzione stipulata ed il mantenimento del rispetto dei requisiti minimi richiesti alle strutture di prelievo.

Tale relazione rimane documento interno all'Avis fintanto che il Consiglio Direttivo la sottoscriva dopo opportuna valutazione.

3. Il mandato di addetto/a all'accoglienza nei punti di prelievo, non conferisce al socio alcun compito di relazione diretta con il personale sanitario, si conclude ad ogni rinnovo delle cariche sociali regionali salvo conferma per un ulteriore mandato consecutivo.

NB: in merito si recepiscono le linee guida proposte da AVIS Nazionale.

ART. 18

REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI

1. Ogni Avis territoriale che intenda dotarsi di un proprio Regolamento associativo, potrà adottare un proprio regolamento conforme ai regolamenti adottati prevedendo anche norme aggiuntive non contrastanti con quanto previsto dalle Avis sovraordinate.

2. In assenza dell'adozione di Regolamenti locali, il Regolamento dell'Avis Nazionale ed il presente Regolamento vengono applicati per quanto di competenza a ciascun livello associativo.

3. E' nulla pertanto, quindi automaticamente non applicabile, ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis del Trentino equiparata Regionale e del presente Regolamento

ART.19

AGGIORNAMENTI, MODIFICHE

C.1. Aggiornamenti e modifiche al presente regolamento sono apportabili con delibera del Consiglio Regionale salvo ratifica alla prima Assemblea Regionale utile.

C.2. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari

Mezzocorona (TN) 14 Gennaio 2017 – Assemblea dell'Avis del Trentino equiparata Regionale

ALLEGATO A (Approvato dal Consiglio Direttivo il 26/01/2017)

AMBITO TERRITORIALE	AVIS COMUNALE
Alta Valsugana	Baselga Pinè
	Bedollo
	Centa S.Nicolò
	Civezzano
	Fornace
	Lavarone
	Pergine Valsugana
	S.Orsola
	Vattaro
Alto Garda e Ledro	Alto Garda e Ledro
Cembra e Rotaliana	Mezzocorona
	Mezzolombardo
	Val di Cembra
	Zambana
Rovereto e Val Lagarina	Ala
	Rovereto
Trento	Cimone
	Trento
	Valle Laghi
Val Rendena Giudicarie e Chiese	Condino
	Alta Val Rendena
	Giudicarie Esteriori
	Pieve di Bono
	Storo e Bondone
	Tione
Valli del Noce	Alta Anaunia
	Cles
	Commezzadura
	Dimaro
	Malè
	Pejo
	Rabbi
	Taio
	Tuenno
	Vermiglio
Bassa Valsugana e Tesino	Bassa Valsugana e Tesino
	Caldonazzo
	Castello Tesino
	Levico Terme